



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 febbraio 2026**  
**(OR. en)**

**15928/25**  
**COR 1**

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2025/0162 (NLE)**  
**2025/0163 (NLE)**

---

**AELE 106**  
**CH 61**  
**MI 956**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera  
                          sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di  
                          sicurezza alimentare

---

Le pagine P/EU/CH/CFSA/it 8 e P/EU/CH/CFSA/Allegato I/it 41 sono sostituite dalle pagine  
accluse.

In questo ambito, la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero alle condizioni seguenti:

- i) la Svizzera consente l'immissione sul mercato di derrate alimentari e alimenti per animali autorizzati nell'Unione contenenti tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di materiale contenente organismi geneticamente modificati, o da questi costituito o ottenuto, che non superi la soglia stabilita dal diritto dell'Unione, al di sopra della quale le derrate alimentari o gli alimenti per animali sono soggetti all'obbligo di etichettatura come contenenti o costituiti da, organismi geneticamente modificati, o come da questi ottenuti;
  - ii) la Svizzera consente l'immissione sul mercato e l'uso di alimenti per animali prodotti a partire da organismi geneticamente modificati che sono stati autorizzati nell'Unione.
- b) il benessere degli animali, compresi gli standard minimi per la protezione degli animali allevati o tenuti a scopo di allevamento, la protezione degli animali vertebrati vivi durante il trasporto e le operazioni correlate e alcuni requisiti obbligatori di etichettatura.

In questo ambito, la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero:

- i) in materia di protezione degli animali tenuti a scopo di allevamento;
- ii) in materia di trasporto di animali all'interno del suo territorio, compreso il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello, e fermo restando che tale transito è consentito solo per ferrovia o per via aerea;

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"La Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del suo diritto in materia di trasporto di animali nel suo territorio, compreso il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello, fermo restando che tale transito è consentito solo per ferrovia o per via aerea in Svizzera."

57. 32009 R 1099: regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 57.1. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.